

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 156-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE RICEVUTO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO I SENATORI

FRANCESCO ALBERTO COVELLO

per i reati di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio)

ANGELO DONATO

per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio)

BRUNO NAPOLI

per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 17 maggio 1993

Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 3 maggio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Covello, per i reati di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); Donato per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); Napoli per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio).

In data 17 maggio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 2 giugno 1993 e deferita alla Giunta il 7 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 29 luglio e del 4 agosto 1993.

I senatori Covello e Donato sono stati ascoltati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo

135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 29 luglio 1993, i quali, hanno altresì fornito documentazione scritta.

L'oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere, formulata unitariamente nei riguardi dei senatori Covello, Donato e Napoli, pur avendo questi posizioni differenziate in ordine alle fattispecie contestate, riguarda il concorso in reati di abuso d'ufficio, riferiti ad una serie di delibere della Giunta della Regione Calabria, negli anni 1983, 1985 e 1986, concernenti una il conferimento della personalità giuridica ad una fondazione artistica locale (facente capo al pittore Nicodemo Spatari), le altre l'erogazione di contributi per attività artistico-culturali alla predetta fondazione.

Nel corso dell'esame presso la Giunta sono emerse perplessità in ordine alle fattispecie concrete ed alle ipotesi di reato contestate.

Sotto il primo profilo, per quanto concerne il capo A), riguardante i senatori Covello e Napoli, è emerso che in realtà la delibera n. 4037 del 25 ottobre 1986, faceva seguito alla delibera del 13 giugno 1986, n. 2062, con la quale era stata originariamente conferita la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione «Santa Barbara Foundation», a seguito della quale la Commissione di controllo aveva richiesto chiarimenti. Pertanto, il 25 ottobre 1986 la Giunta ha semplicemente deliberato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla precedente delibera, concernente invece il conferimento della personalità giuridica *de quo*.

Circa il capo C), riguardante i senatori Covello e Donato, viene contestato il fatto che nella delibera del 20 dicembre 1983, n. 7179, non si sia tenuto conto dei requisiti previsti dalla legge regionale 19 aprile 1985,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 16, che però evidentemente è di data successiva rispetto alla delibera contestata.

Relativamente al capo D), concernente il senatore Covello, dalla documentazione presentata dai senatori interessati al procedimento *de quo* è emerso che lo stesso senatore Covello non faceva nemmeno parte della Giunta regionale all'epoca in carica e quindi non ha partecipato alla riunione del 29 dicembre 1986, in cui è stata approvata la delibera n. 5394.

Infine, i capi A) ed F), riguardanti i senatori Covello e Napoli, appaiono perfettamente identici, anche nella stessa formulazione letterale, dal che potrebbe desumersi una certa superficialità nella formulazione delle accuse.

Sotto il secondo profilo, relativo alle ipotesi di reato contestate, ancora una volta sembra affiorare la tendenza a far discendere da una presunta illegittimità amministrativa un (conseguente) illecito penale, senza che però emerga alcun elemento riguar-

dante il dolo specifico nel comportamento tenuto dai senatori indagati.

Si ricorderà per completezza che la maggioranza della Giunta non ha accolto la proposta di richiedere ai magistrati procedenti - ai sensi dell'articolo 135, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato - documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Per tutti questi motivi, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre:

a) il diniego dell'autorizzazione a procedere;

b) di dichiarare improcedibile (qualora l'Assemblea respingesse la proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione al procedimento) l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale.

RICEVUTO, *relatore*